



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: NELLE SRL È VIETATA LA RESTITUZIONE DAI SOCI ALLA SOCIETÀ

Le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzate dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente: l'Agenzia delle Entrate, con la **R.M. n.99/E** del 3 ottobre 2011 ha assunto tale posizione. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le Srl trasparenti che subiscono ritenute nell'ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione che subiscono la ritenuta del 11,5%, oppure Srl che svolgono attività edilizia che subiscono la ritenuta del 4% sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le detrazioni 36% e 55%).

La riattribuzione delle ritenute

La questione dibattuta riguarda la gestione delle ritenute subite da un soggetto trasparente, un organismo collettivo (società o associazione) che imputa il reddito *pro quota* ai soci, i quali lo dichiarano nel proprio modello Unico. Unitamente al reddito, ai soci perviene anche la propria quota di competenza di ritenute e proprio tali ritenute da sempre costituiscono un significativo problema finanziario: i soci, infatti, in assenza di altri redditi propri, difficilmente riescono a utilizzare il credito Irpef che scaturisce dalla dichiarazione a seguito del *plafond* di ritenute ricevuto. Ci si trova nella paradossale situazione per cui i soci si trovano costretti a chiedere a rimborso un credito quando la società/associazione è tenuta ad effettuare dei versamenti tributari e contributivi. La questione è stata risolta tramite un'interpretazione offerta alla fine del 2009 dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. n.56/E/09: le ritenute d'acconto subite da studi associati tra professionisti e società di persone possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d'imposta, anche dalle stesse associazioni/società da cui dette ritenute provengono. Si tratta di un'apertura di grande importanza in quanto tali eccedenze restituite possono essere utilizzate da tali associazioni/società.

Dal punto di vista formale, l'Agenzia richiede un esplicito assenso dei partecipanti (precedente l'utilizzo delle ritenute), da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa e un'apposita indicazione nelle dichiarazioni della società/associazione e in quella di ciascun socio.

Le ritenute delle Srl

La questione delle ritenute attribuite ai soci riguarda anche un'ulteriore categoria di soggetti: si tratta delle Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale, che quindi sotto il profilo della imputazione dei redditi si comportano come le società di persone (il reddito viene dichiarato *pro quota* dai soci).

La R.M. n.56/E/09 non richiamava tali soggetti tra quelli ammessi al descritto meccanismo di riattribuzione delle ritenute, ma la generalità dei commentatori propendeva per un'interpretazione estensiva che ammettesse al beneficio anche le Srl trasparenti (anche se, sotto tale profilo, qualche dubbio applicativo sorgeva per il fatto che il modello Unico società di capitali non prevedeva le specifiche indicazioni relative alle ritenute invece previste nel modello relativo alle società di persone).



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

La **R.M. n.99/E/11** elimina ogni dubbio, escludendo che i soci delle Srl trasparenti possano restituire ritenute non utilizzate alla società partecipata. L'Agenzia giustifica tale posizione osservando come per i soggetti di cui all'art.5 Tuir (*in primis* società di persone e associazioni professionali), l'imputazione del reddito direttamente in capo ai soci costituisce il regime naturale di tassazione, mentre per le Srl il regime di imputazione del reddito per trasparenza costituisce un'opzione. Secondo il pensiero contenuto nella R.M. n.99/E/11 la riattribuzione delle ritenute in capo alla società avrebbe l'effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto "trasparente" all'ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata.

Concludendo, le ritenute subite dalla Srl trasparenti non potranno mai essere utilizzate dalla società; pertanto, per le Srl che subiscono un elevato ammontare di ritenute diviene quindi preferibile evitare il meccanismo della trasparenza fiscale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.